



COMUNE di MONTOPOLI in VAL d'ARNO

Assessorato all'ambiente: Assessore Vanni Maria

Assessore all'Urbanistica: Assessore Sassetti Claudio

REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE
PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
per approvazione: 18 Marzo 2005

I tecnici competenti in acustica ambientale della Regione Toscana:
Ing. Stefano Frosini, Per.Ind. Roberto Bianucci

Supervisione e Coordinamento - Comune di Montopoli Val d'Arno:
Geom. Gino Benvenuti, Luisetta Giglioli

Collaborazione:
Geom. Eleonora Frosini, Patrizia Lucani, Per.Ind. Gabriele Ulivi, Anna Pia Betti

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
ART. 2 - FONDAMENTI NORMATIVI.....	5
ART. 3 - MISURA DEL RUMORE.....	5
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	6
ART. 5 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	7
ART. 6 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	8
ART. 7 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	9
TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	9
Art. 8 - DEFINIZIONI E DEROGHE	9
Sezione 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	9
Art. 9 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	9
Art. 10 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NEI CANTIERI.....	9
Art.11 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI PER I CANTIERI	10
Art.12 - DEROGHE	10
Art. 13 - EMERGENZE E CANTIERI NOTTURNI.....	11
Sezione 2 – LUNA PARK, CIRCHI ED ASSIMILABILI	11
Art. 14 – ATTIVITA' DISCIPLINATE.....	11
Art. 15 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI.....	11
Art. 16 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	11
Art. 17 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI.....	12
Art. 18 - DEROGHE	12
Sezione 3 - MANIFESTAZIONI MUSICALI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO	12
Art. 19 – ATTIVITA' DISCIPLINATE.....	12
Art. 20 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI.....	12
Art. 21 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	13
Art. 22 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI.....	13
Art. 23 - DEROGHE	13
SEZIONE 4 – MANIFESTAZIONI POPOLARI IN LUOGO PUBBLICO.....	13
O APERTO AL PUBBLICO.....	13
Art. 24 – ATTIVITA' DISCIPLINATE.....	13

Art. 25 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI.....	13
Art. 26 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	14
Art. 27- LIMITI MASSIMI CONSENTITI.....	14
Art. 28 - DEROGHE	14
SEZIONE 5 – STRUTTURE PER ATTIVITA' SPORTIVE O RICREATIVE RUMOROSE.....	14
Art. 29 – ATTIVITA' DISCIPLINATE.....	14
Art. 30 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI.....	15
Art. 31 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	15
Art. 32 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI.....	15
Art. 33 - DEROGHE	15
SEZIONE 6 – DIVERSE ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE E INCOMODE.....	16
Art. 34 – ATTIVITA' DISCIPLINATE.....	16
Art. 35 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI.....	16
Art. 36 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	16
Art. 37 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI.....	17
Art. 38 - DEROGHE	17
TITOLO III - DISCIPLINA DI ATTIVITA' “PERMANENTI A RUMOROSITA' VARIABLE”	18
Art. 39 - DEFINIZIONI.....	18
SEZIONE 1 – LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI.....	18
PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI.....	18
Art. 40 – ATTIVITA' DISCIPLINATE.....	18
Art. 41 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	18
Art. 42 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI.....	18
SEZIONE 2 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	19
Art. 43 – ATTIVITA' DISCIPLINATE.....	19
Art. 44 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	19
Art. 45 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI.....	19
SEZIONE 3 – AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARTIGIANALI, INDUSTRIALI)	19
Art. 46 – ATTIVITA' DISCIPLINATE.....	19
Art. 47 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	19
Art. 48 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI.....	20
SEZIONE 4 – SEGNALAZIONI SONORE	20

Art. 49 – ATTIVITA' DISCIPLINATE.....	20
Art. 50 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	20
TITOLO IV - PROCEDURE AMMINISTRATIVE DETERMINATE DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA'	
RUMOROSE -.....	20
SEZIONE 1 – AUTORIZZAZIONI.....	20
Art. 51 – ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.....	20
Art. 52 – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.....	21
Art. 53 – PROCEDURE D'URGENZA.....	22
Art. 54 – ATTIVITA' PER LE QUALI E' CONCESSA AUTORIZZAZIONE, SENZA DEROGA.....	22
SEZIONE 2 – CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI ALLA REALIZZAZIONE DI	
IMPIANTI , NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO	22
Art. 55 - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	22
Art. 56 – PRESCRIZIONI PER PROGETTI SOTTOPOSTI A V.I.A.	23
Art. 57 – DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE IN RAPPORTO.....	24
AI CONTENUTI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	24
Art. 58 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	24
SEZIONE 3 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	25
Art. 59 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	25
Art. 60 – PARERE DEI SERVIZI DEPUTATI AL CONTROLLO.....	25
Art. 61 – CONTROLLI	25
Art. 62 – ORDINANZA DI REVOCA PER ESIGENZE LOCALI.....	25
Art. 63 – ORDINANZA DI REVOCA PER VIOLAZIONE DI LEGGE.....	26
Art. 64 – DIFFIDA O CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITA'	26
Art. 65 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	27
Art. 66 – SISTEMA SANZIONATORIO	27
Art. 67 – DISPOSIZIONI FINALI.....	28
ALLEGATI	28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 26.10.95 n. 447, dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione, della Legge Regionale della Toscana n.89/98 e – per quanto non in contrasto con i predetti strumenti legislativi - del T.U.LL.P.S.

Dal Regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (schiamazzi, strepiti di animali...), disciplinate mediante co. 1 dell'art. 659 del C.P. e dagli artt. 844, 1170, 1172, 2043 C.C.

Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2 - FONDAMENTI NORMATIVI

Le norme del presente Regolamento sono formulate in ottemperanza ai disposti della "Legge quadro sull'inquinamento acustico", Legge 26.10.95 n. 447, la quale prescrive (art. 6) che ogni Comune provveda "all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico", adeguando "i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore".

Costituiscono competenza dei Comuni (e, come tale vengono disciplinate): modalità di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile; regolamentazione delle emissioni sonore prodotte da macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore; definizione dei criteri di controllo della documentazione (pertinente la protezione acustica) necessaria per la presentazione delle domande per il rilascio di concessioni edilizie, provvedimenti comunali, licenze o autorizzazioni.

Le norme del presente Regolamento sono redatte ai sensi della Legge 26.10.95 n. 447 e dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione, nonché in ottemperanza ai disposti della Legge Regionale 10.05.99 n. 21. Tutte le disposizioni in contrasto con le Norme vigenti o con successive modifiche ed integrazioni delle medesime si intendono da queste abrogate.

ART. 3 - MISURA DEL RUMORE

Il rilevamento e la misurazione del rumore saranno eseguiti conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 16.03.98 (od eventuali successive modifiche ed integrazioni), con particolare riguardo all'Allegato A per quanto concerne le "definizioni" dei parametri da misurare, all'art. 2 per quanto concerne la strumentazione da utilizzare per l'esecuzione del monitoraggio dell'inquinamento acustico, all'art. 3 ed all'Allegato B per quanto concerne le modalità di misura del rumore ed all'Allegato C per quanto concerne la misura del rumore da traffico veicolare.

Le tecniche di rilevamento e misurazione del rumore potranno essere ulteriormente affinate secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Regione o le precisazioni ed aggiornamenti che i competenti organi della sezione

provinciale dell'A.R.P.A., dell'Azienda U.SL riterranno opportuno adottare in relazione alle varie tipologie di attività monitorate ed alle diverse collocazioni che le stesse avranno nel tessuto urbano.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Il Piano di Classificazione acustica di Montopoli Val d'Arno suddivide il territorio comunale in zone acustiche omogenee, corrispondenti a 6 "classi di destinazione d'uso" previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati.

Ad ogni zona sono attribuiti, per Legge, i valori limite delle sorgenti sonore (valori di emissione, immissione, attenzione, qualità), differenti zona per zona e per periodo di riferimento (diurno, notturno). In tutto il territorio comunale, il livello sonoro quantificato secondo le "tecniche di rilevamento e di misurazione" previste dalla normativa vigente (e di cui all'art. 3 del presente Regolamento) deve risultare conforme ai limiti di zona, secondo le modalità fissate dal D.P.C.M. 14.11.97 (o eventuali successive modifiche ed integrazioni) e, per quanto da esso non disciplinato, dal D.P.C.M. 1.03.91.

Quanto non fosse in tutto o in parte riconducibile agli strumenti legislativi innanzi citati (a titolo di esempio: attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, spettacoli di carattere temporaneo o mobile, infrastrutture di trasporto, nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali...), trova disciplina nel presente Regolamento, ed è soggetto ai valori limite di seguito indicati.

Per le attività temporanee soggette a diversa disciplina, ma eseguite simultaneamente negli stessi spazi o in spazi contigui (a titolo di esempio: sagre con luna park o manifestazioni canore), si intende applicabile - all'intera area interessata - la regolamentazione relativa all'attività più impattante dal punto di vista acustico; ciò, solo limitatamente alla durata dell'attività più rumorosa.

Per quanto concerne l'emissione acustica ambientale di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, veicoli stradali e ferroviari e quant'altro oggetto di autonoma disciplina, si applicano gli strumenti legislativi vigenti.

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

diurno (6.00-22.00)

notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

diurno (6.00-22.00)

notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

a) nelle aree classificate nella classe VI;

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

al rumore prodotto da:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

valori limite di qualità - Leq in dB(A)

diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione - Leq in dB(A)

a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella III classe salvo siano assegnati a classe inferiore nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio. La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

ART. 5 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione

d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.

Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento provinciale competente e per gli aspetti igienico sanitari della A.U.S.L. competente.

ART. 6 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :

- **opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;**
- **aeroporti, aviosuperfici, eliporti;**
- **strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;**
- **discoteche;**
- **circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;**
- **impianti sportivi e ricreativi;**
- **ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.**
- **i richiedenti il rilascio**
 - **di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;**
 - **di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;**
 - **di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.**

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico anche le attività artigianali assimilabili a quelle già elencate e non riconducibili ai pubblici esercizi come: pizzerie a taglio, laboratori di pasta fresca, officine meccaniche, carrozzerie, falegnami, autolavaggi ecc.

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività (D.I.A.), od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

ART. 7 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95.

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 8 - DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività "temporanea" qualsiasi attività con sviluppo temporale limitato e/o determinata dalla variabilità del luogo in cui è posta in essere.

Non sono da includersi fra le attività "temporanee" quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse **in deroga ai limiti di classe acustica** a norma del presente regolamento.

Sezione 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 9 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si prevede l'utilizzo dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi – per quanto concerne la produzione di rumore - alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento (si citano, a titolo esemplificativo, il D.L.vo 4.09.2002 n. 262 in attuazione della Direttiva n. 2000/14/Ce dell'8.05.2000, il D.P.R. n. 459/1996 e il D. L.vo n. 277/91); per strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego (isolamento acustico con materiali appositi o carter, scelta di posizioni a minor impatto...).

Dispositivi di segnalazione acustica dovranno essere utilizzati nei modi previsti dalla normativa vigente, sostituiti e coadiuvati, ove possibile ed opportuno, da segnalatori di tipo luminoso, comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 10 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NEI CANTIERI

Nei cantieri edili, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui all'art. 9, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti:

nel periodo dell'ora solare:

- dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- dalle ore 13.30 alle ore 19.00

nel periodo dell'ora legale:

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- dalle ore 14.30 alle ore 20.00

Nei cantieri stradali, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui all'art. 9, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

In cantieri di diversa natura, i lavori con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti negli orari valevoli per cantieri edili o stradali assimilabili.

I suddetti orari restano validi per giorni non festivi, compresi fra lunedì e venerdì, oltre che per il sabato mattina sino alle ore 13.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16.

Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

Art.11 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI PER I CANTIERI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità dei cantieri edili, stradali ed assimilati, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe VI e cioè 70 Leq dB(A).

Non si considerano i limiti differenziali.

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Art.12 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli stabiliti all'art. 10 potranno essere concessi dal Comune competente (sentiti i competenti Servizi di controllo) per periodi limitati, di durata non superiore ad 1 ora, intervallati da periodi di riposo di almeno 30 minuti, all'interno delle seguenti fasce orarie:

- per il periodo dell'ora solare
 - dalle ore 09.00 alle ore 12.00
 - dalle ore 15.00 alle ore 17.00
- per il periodo dell'ora legale
 - dalle ore 09.00 alle ore 12.00
 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Il livello sonoro non potrà comunque superare il valore di 85 dB(A).

Per l'ottenimento di tale deroga la Ditta richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente Regolamento, comprensiva di un programma di massima, in cui

risulti – giorno per giorno – quale sia la fascia oraria in cui si preveda l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose. Le variazioni a tale programma, causate da imprescindibili esigenze dell'organizzazione dei lavori, dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo.

Per i giorni festivi e per i periodi notturni é esclusa l'autorizzazione di qualsiasi deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dalle vigenti Leggi e Decreti.

Art. 13 - EMERGENZE E CANTIERI NOTTURNI

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumita' della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' concessa deroga:

- agli orari,
- ai limiti massimi di rumorosità ed
- agli adempimenti amministrativi

previsti dal presente regolamento.

Sezione 2 – LUNA PARK, CIRCHI ED ASSIMILABILI

Art. 14 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti dalle strutture dei Luna Park e dei Circhi Equestri o affini, prodotte da impianti che possono operare per più giorni consecutivi nello stesso territorio, anche se in ore predefinite.

L'attività è ritenuta "temporanea" allorché si svolga per un periodo di durata inferiore alle 60 (sessanta) giornate.

Art. 15 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

La localizzazione delle strutture avverrà prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica. In alternativa, sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge (periodo estivo ovvero invernale). Potranno anche essere utilizzate allo scopo aree previste dal P.R.G. "per attrezzature pubbliche e interesse pubblico".

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

Art. 16 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito:

dal lunedì al venerdì:

- per il periodo dell'ora solare
 - dalle ore 20.00 alle ore 23.00
- per il periodo dell'ora legale
 - dalle ore 21.00 alle ore 24.00

il sabato:

- per il periodo dell'ora solare

- dalle ore 16.00 alle ore 23.00
- per il periodo dell'ora legale
 - dalle ore 17.00 alle ore 24.00

la domenica:

- per il periodo dell'ora solare
 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00
 - dalle ore 16.00 alle ore 23.00
- per il periodo dell'ora legale
 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00
 - dalle ore 17.00 alle ore 24.00

Art. 17 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità di Luna Park, circhi ed assimilati, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe V: 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni.

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Art. 18 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 17 potranno essere concessi dal Comune (sentiti i competenti Servizi di controllo), tenendo opportunamente conto della durata dell'emissione sonora e della zona di installazione delle strutture (in particolare, della distanza da abitazioni, centro abitato, luoghi di riposo o insediamenti soggetti a particolare tutela).

Il livello sonoro non potrà comunque eccedere gli 85 dB(A) all'interno dell'impianto (o complesso di impianti) causa di rumore.

Sezione 3 - MANIFESTAZIONI MUSICALI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Art. 19 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti:

- da manifestazioni musicali all'aperto, con svolgimento nell'arco di un massimo di 3 (tre) giornate nello stesso territorio, senza superare complessivamente le 30 (trenta) giornate , ovvero
- da attività di carattere temporaneo esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata (piano-bar, serate musicali...), in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza superare complessivamente le 30 (trenta) giornate.

Per entrambe il periodo è compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre.

Art. 20 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

La localizzazione delle strutture avverrà prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica. In alternativa, sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge e cioè durante l'ora solare oppure l'ora legale.

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

Art. 21 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello consentito dai limiti della zona in cui si opera, è consentito:

- dal lunedì al venerdì tra le ore 20.00 e le ore 23.30,
- il sabato dalle ore 15.00 alle 24.00,
- la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00.

Art. 22 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità di manifestazioni musicali all'aperto, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe V: **70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni.**

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Comunque, qualsiasi persona presente continuativamente all'interno della struttura aperta o chiusa, non dovrà essere esposta ad un livello sonoro equivalente (Leq), per l'intero periodo della manifestazione, superiore a 90 dB(A).

Art. 23 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli stabiliti all'art. 22 potranno essere concessi dal Comune (sentiti i competenti Servizi di controllo), tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione della manifestazione, fino ad un massimo di livello sonoro espresso da 95 dB(A) determinato con costante di tempo "slow", in corrispondenza dell'origine del rumore.

Il Comune potrà consentire, inoltre, deroghe rispetto all'orario stabilito all'art. 21, in funzione dell'importanza turistico-commerciale o della rilevanza della manifestazione, della zona o del periodo in cui si svolge la medesima.

SEZIONE 4 – MANIFESTAZIONI POPOLARI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Art. 24 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti da manifestazioni popolari all'aperto (sagre, feste rionali, manifestazioni culturali...), di carattere temporaneo, svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico, con durata non superiore a 30 (trenta) giornate.

Art. 25 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

La localizzazione delle (eventuali) strutture avverrà prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica.

In alternativa, sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge (periodo estivo ovvero invernale).

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

Art. 26 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito

- dal lunedì al venerdì tra le ore 20.00 e le ore 23.30,
- il sabato dalle ore 15.00 alle 24.00,
- la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00.

Art. 27- LIMITI MASSIMI CONSENTITI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità di manifestazioni popolari all'aperto, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe V: **70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni**.

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Comunque, qualsiasi persona presente continuativamente all'interno della struttura aperta o chiusa, non dovrà essere esposta ad un livello sonoro equivalente (Leq), per l'intero periodo della manifestazione, superiore a 90 dB(A).

Art. 28 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli stabiliti all'art. 27 potranno essere concessi, tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione della manifestazione, fino ad un massimo di livello sonoro espresso da 95 dB(A) determinato con costante di tempo "slow", in corrispondenza dell'origine del rumore.

Il Comune, sentiti i competenti Servizi di controllo, potrà consentire, inoltre, deroghe rispetto all'orario stabilito all'art. 26, in funzione dell'importanza turistico-commerciale o della rilevanza della manifestazione, della zona o del periodo in cui si svolge la medesima.

SEZIONE 5 – STRUTTURE PER ATTIVITA' SPORTIVE O RICREATIVE RUMOROSE

Art. 29 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti da spazi o strutture per svolgimento di attività sportive, ricreative (es. motocross, go-kart, tiro a volo), per tempo libero o spettacolo, prodotte temporaneamente dai relativi fruitori ovvero da impianti ivi situati.

Per le attività motoristiche si applicano, ove si presenti il caso, i disposti del D.P.R. 3.04.2001 n. 304 (con eventuali successive modifiche o integrazioni).

Resta escluso dalla presente Sezione o dai successivi articoli quanto risulti già disciplinato dal predetto D.P.R.

L'attività è ritenuta "temporanea" allorché si svolga, anche se ripetitivamente, per predefiniti periodi dell'anno.

Art. 30 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

Le strutture potranno avere localizzazione fissa, determinata mediante P.R.G., oppure individuabile caso per caso, in relazione al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge.

In relazione alla natura dell'attività o della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

Art. 31 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

La generazione di rumore è consentita, normalmente:

- in centro abitato
 - tra le ore 9.00 e le ore 12.30
 - e tra le ore 14.30 e le ore 18.30
- fuori centro abitato
 - tra le ore 8.30 e le ore 13.00
 - e tra le ore 14.30 e le ore 20.00

Nei mesi tra aprile e ottobre gli intervalli pomeridiani autorizzati hanno termine

- in centro abitato alle 20.00
- fuori centro abitato alle 23.00

Lo svolgimento delle attività in orari diversi dovrà essere soggetto a preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune; esso dovrà comunque avvenire con modalità compatibili con la tutela della quiete pubblica ed ai sensi delle Norme vigenti.

Art. 32 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

All'interno delle strutture in oggetto, fisse o mobili, aperte o chiuse, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto Legislativo n. 277/91 per i lavoratori.

Comunque, qualsiasi persona presente continuativamente all'interno della struttura aperta o chiusa, non dovrà essere esposta ad un livello sonoro equivalente (Leq), per l'intero periodo della manifestazione sportiva o ricreativa, superiore a 90 dB(A).

All'esterno delle medesime strutture, fatti salvi i disposti del D.P.R. 3.04.2001 n. 304 (con eventuali successive modifiche o integrazioni), in mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti esplicitamente la rumorosità delle differenti attività in oggetto, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico della zona di appartenenza.

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Art. 33 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli stabiliti all'art. 32 potranno essere concessi dal Comune, sentiti i competenti Servizi di controllo, tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione dell'attività, fino ad un massimo di livello sonoro espresso da 95 dB(A) determinato con costante di tempo "slow", in corrispondenza dell'origine del rumore.

SEZIONE 6 – DIVERSE ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE E INCOMODE

Art. 34 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti da attività di carattere occasionale, non contemplate in altri articoli del presente Regolamento.

Le emissioni possono derivare:

- (caso a), dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi,
- (caso b), dall'uso temporaneo di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni:
 - compressori, macchine per tessitura, trapani....;
 - macchine da giardino, altoparlanti, ventilatori...;
 - aspirapolvere, lavatrici, strumenti musicali, apparecchi stereo, apparecchi radio-televisivi...

La presente sezione disciplina, altresì,

- l'accensione di fuochi d'artificio ed
- il lancio di razzi, utilizzati per fini tecnici, agricoli o diversi, su tutto il territorio comunale.

Restano escluse le emissioni generate all'interno di zone che lo strumento urbanistico vigente destina ad area Industriale-Artigianale del P.R.G.

Art. 35 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

Nel primo caso previsto (professioni o mestieri):

- le attività, e con esse le generazioni di rumore, possono durare per più ore della giornata, anche con la medesima localizzazione;

nel secondo caso (uso di macchine, apparecchi e strumenti):

- le attività possono protrarsi per svariate ore nel corso della giornata, eventualmente anche per giorni consecutivi, ma mantengono l'occasionalità e la temporaneità.

In relazione alla natura dell'attività svolta, dovranno essere adottate tutte le possibili misure necessarie per contenerne gli effetti acustici, riducendo le molestie a terzi.

Art. 36 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Fatti salvi (ai sensi del T.U.L.L.P.S.) i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incombode con proprio provvedimento, su segnalazione della competente sezione provinciale dell'A.R.P.A. o - in subordine - dell'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria, ovvero di regolamentare casi specifici qualora le circostanze ne determinino la necessità, la generazione di rumore è consentita, per i giorni feriali, normalmente:

- nei mesi da novembre a marzo:
 - tra le ore 8.00 e le ore 12.30 e
 - tra le ore 13.30 e le ore 19.00
- nei mesi tra aprile e ottobre:
 - tra le ore 7.30 e le ore 12.30 e
 - tra le ore 15.00 e le ore 20.00

Di sabato e nei giorni festivi, le attività rumorose sono consentite:

- dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
- dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'utilizzo di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori temporanei di cui all'art. 34 in ambiente esterno (ad esempio, macchine da giardinaggio) non è consentito:

- prima delle ore 8.00 nei giorni feriali,
- prima delle ore 9.00 del sabato e dei giorni festivi
- neppure è consentito prima delle ore 15.00 di tutti i pomeriggi.

Le macchine e gli impianti per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 34 in ambiente esterno, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico, nelle aree adiacenti, ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, comunque conformi alle direttive comunitarie e alla normativa nazionale (considerando il D. L.vo 4.09.2002 n. 262 e sue modifiche ed integrazioni, per le emissioni).

L'uso di altoparlanti su veicoli (pubblicità fonica), nei casi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (art. 59), è consentito:

- nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi, esclusivamente per fini tecnici o agricoli, su tutto il territorio comunale, è consentito negli orari previsti per le attività rumorose o incombode di cui all'art. 34.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi per usi diversi da quelli indicati è vietato, salvo deroga temporanea rilasciata dal Comune.

Lo svolgimento delle attività in orari diversi da quelli previsti dovrà essere soggetto a preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune; esso dovrà comunque avvenire con modalità compatibili con la tutela della quiete pubblica ed ai sensi delle Norme vigenti.

Art. 37 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità delle attività temporanee in oggetto, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe IV: 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni.

Il livello sonoro si intende misurato in corrispondenza degli spazi occupati da persone o comunità e comunque tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Il livello sonoro determinato dall'accensione (autorizzata con o senza deroga) di fuochi di artificio e razzi, misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) ed espresso in termini di SEL ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98, non deve superare i 95 dB(A) per eventi di durata inferiore a 10 secondi, i 90 dB(A) per eventi di durata compresa fra 10 secondi e 15 minuti, gli 85 dB(A) per eventi di durata compresa fra 15 e 45 minuti.

Art. 38 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli stabiliti all'art. 34 potranno essere concessi dal Comune (sentiti i competenti Servizi di controllo), tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione dell'attività temporanea, fino ad un massimo di livello sonoro espresso da 80 dB(A), in corrispondenza dell'origine del rumore, a condizione che il protrarsi della causa di maggior disturbo avvenga per un periodo non superiore a 1/8 della durata dell'attività stessa.

Tale norma non si applica al rumore determinato dall'accensione di razzi e fuochi d'artificio, per i quali i limiti di cui all'art. 37 sono inderogabili.

Invece, il Comune può autorizzare deroga temporanea all'accensione di fuochi d'artificio ed al lancio di razzi per usi non tecnici o agricoli, purché rilasciata per iscritto e preventivamente, a seguito di richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

TITOLO III - DISCIPLINA DI ATTIVITA' "PERMANENTI A RUMOROSITA' VARIABILE"

Art. 39 - DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento (e con validità limitata esclusivamente ad esso), si definisce **"attività permanente a rumorosità variabile"** qualsiasi attività con sviluppo temporale non limitato, ripetitiva o anche mutevole nella sua prerogativa di generazione di rumore, ma localizzata come ubicazione.

Trattasi di attività che, per l'impatto acustico che determina, è attualmente o sarà in futuro oggetto di apposita e specifica normazione a livello (inter)nazionale e/o regionale e che, con il presente Regolamento, si intende comunque disciplinare per quanto non ancora previsto dalle Leggi vigenti.

SEZIONE 1 – LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 40 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore nei locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Art. 41 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Lo svolgimento dell'attività a seguito della quale avviene la produzione di rumore, all'aperto come al chiuso, è normato dalle vigenti Leggi e Regolamenti che disciplinano i pubblici esercizi.

Art. 42 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

I valori limite delle sorgenti sonore, normati dal D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), a "tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico", riferiti a 6 Classi di destinazione d'uso del territorio (Zone), mantengono piena validità anche per quanto concerne l'impatto acustico di locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante (compresi circoli privati), e pubblici esercizi, in ambiente chiuso o all'aperto.

In particolare, nel caso di attività svolte all'aperto, il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello consentito dai limiti della zona in cui si opera non è tollerato.

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

All'interno dei luoghi in oggetto, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax e LAeq, definiti dal D.M. Ambiente 16.03.98, sono i seguenti: 102 dB(A) per LASmax e 95 dB(A) LAeq.

SEZIONE 2 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Art. 43 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

In considerazione della tipologia di infrastrutture di trasporto presenti nell'ambito del territorio comunale, nonché della Normativa vigente, la presente sezione riguarda le emissioni sonore derivanti dalla mobilità dei veicoli stradali, con ciò intendendo autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti, autobus e motocicli, ovvero i veicoli di cui all'art. 47 – lettere e, f, g, h, i, l, m, n - del Codice della Strada.

Restano escluse dalla disciplina della presente sezione le emissioni sonore prodotte dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie (con esclusione delle tramvie e delle funicolari), già oggetto di regolamentazione da parte di legge statale (D.P.R. 18.11.98 n. 459 e successive modifiche od integrazioni).

Art. 44 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98 si intende circolazione veicolare nel "periodo diurno" quella relativa all'intervallo compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00, circolazione veicolare nel "periodo notturno" quella relativa all'intervallo compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00.

Il Tempo di Riferimento (TR) per la misura dell'inquinamento acustico nel periodo diurno e notturno coincide con le medesime fasce orarie.

Fatte salve eventuali possibili limitazioni alla circolazione veicolare, limitatamente a strade predefinite e per quanto di competenza dell'Ente gestore (Zone a Traffico Limitato...), non sono previste limitazioni alla generazione del rumore veicolare.

Art. 45 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Il Decreto Presidente della Repubblica 30\03\2004 n. 142 , uin vigore dal 16\6\2004, fissa i limiti di rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Si intende che la strada (comprensiva della "fascia di pertinenza" di cui all'art. 3 del Codice della Strada), di per sé, non faccia parte di una zona, anche se in fase di Zonizzazione acustica ha concorso alla determinazione della Classe di destinazione d'uso dell'area limitrofa.

Le emissioni sonore prodotte dai veicoli restano fissate dalle Leggi vigenti.

SEZIONE 3 – AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARTIGIANALI, INDUSTRIALI)

Art. 46 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore di impianti a ciclo produttivo continuo ed imprese in area per attività produttiva (area artigianale, industriale, corrispondente a Z.T.O. D del P.R.G.).

Art. 47 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Lo svolgimento dell'attività a seguito della quale avviene la produzione di rumore è normato dalle vigenti Leggi e Regolamenti che disciplinano l'attività stessa.

Art. 48 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Per le attività in esame si applicano i disposti del D.P.C.M. 1.03.91, il D. L.vo 15.08.91 n. 277, il D. 11.12.96, il D.M. Ambiente 16.03.98, il D. L.vo 4.09.2002 n. 262 ed eventuali successive loro modifiche ed integrazioni.

I valori limite delle sorgenti sonore, normati dal D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), a "tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico", riferiti a 6 Classi di destinazione d'uso del territorio (Zone), mantengono piena validità anche per le aree produttive, normalmente inserite in Zona V o Zona VI.

Detti valori sono da dedursi a partire dal Piano di Classificazione Acustica comunale.

Per le attività produttive "fuori zona" i valori limite delle sorgenti sonore sono quelli stabiliti dalla Classe di destinazione d'uso dell'ambito territoriale in cui le colloca il Piano di Classificazione Acustica comunale.

SEZIONE 4 – SEGNALAZIONI SONORE

Art. 49 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore di dispositivi di allarme, anche antifurto e anti-intrusione, installati su qualsiasi sorgente fissa o mobile (edifici, autoveicoli o altri beni...), nonché le segnalazioni sonore emerse da sorgenti diverse (sirene, campane e affini).

E' fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada (D. L.vo 30.04.92 n. 285, con le modifiche di cui al D. L.vo n. 360/1993) agli artt. 71, 72, 75, 79 e, in particolare, agli artt. 155 e 156 e quanto statuito dal relativo Regolamento di esecuzione all'art. 350.

Art. 50 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 49, a seguito delle quali avviene la produzione di rumore, non è soggetto a specifica normativa.

Fa eccezione l'utilizzo di sirene negli stabilimenti industriali, consentito esclusivamente tra le ore 7.00 e le ore 21.00, per segnalare inizio e termine dei turni di lavoro.

TITOLO IV - PROCEDURE AMMINISTRATIVE DETERMINATE DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RUMOROSE -

SEZIONE 1 – AUTORIZZAZIONI

Art. 51 – ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

L'esercizio di qualsiasi attività, anche a carattere temporaneo, che determini emissioni rumorose sul territorio comunale, nel rispetto dei valori limite di rumore, degli orari e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, non necessita di specifica autorizzazione.

Neppure è richiesta autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 34.

Tuttavia, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni circostanziate, gli eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Per le attività di carattere temporaneo, i principali limiti, orari e prescrizioni previsti dal presente Regolamento saranno esplicitamente trascritti nelle concessioni o licenze:

- allegato 1 per cantieri edili,
- allegato 2 per cantieri stradali,
- allegato 3 per manifestazioni in luogo pubblico

e il relativo rispetto potrà essere oggetto di controllo.

Art. 52 – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, qualsivoglia soggetto impegnato nel territorio comunale a svolgere attività rumorosa a carattere temporaneo ritenesse necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel Regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga.

La domanda dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa e, se accolta, dovrà essere pubblicizzata – con avviso a cura dei soggetti richiedenti (presso l'albo comunale e presso il sito di attività) – almeno 3 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Il Comune, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, su conforme parere dei Servizi di controllo, può autorizzare deroghe in base a quanto stabilito dal presente Regolamento, tenuto conto di:

- durata,
- periodo,
- luogo di svolgimento dell'attività,
- entità del disagio causato.

L'autorizzazione si intende concessa dalla data in cui viene notificata al titolare dell'attività che ne ha fatto richiesta.

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, l' autorizzazione in deroga di cui al comma 1 deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

In caso di luna park, circhi equestri e strutture assimilabili, in luogo pubblico od aperto al pubblico, che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici (schema allegato 6).

L'autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere dei competenti Servizi di controllo unitamente alla licenza (schema allegato 5).

In caso di manifestazioni musicali in luogo pubblico od aperto al pubblico, che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici (schema allegato 7). L'autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere dei competenti Servizi di controllo unitamente alla licenza (schema allegato 5).

In caso di manifestazioni popolari in luogo pubblico od aperto al pubblico, che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici (schema allegato 8).

L'autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere dei competenti Servizi di controllo unitamente alla licenza (schema allegato 5).

Art. 53 – PROCEDURE D'URGENZA

Nei casi di cui agli articoli precedenti, ove il titolare o il responsabile (a qualsiasi titolo) dell'attività rumorosa debba attivare le lavorazioni o utilizzare macchinari rumorosi entro il termine previsto di 30 (trenta) giorni, sarà mantenuto l'obbligo di presentare la domanda secondo lo schema allegato e di cui all'art. 50. L'Amministrazione Comunale valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di un'autorizzazione provvisoria.

Il Comune richiederà comunque il parere dei Servizi di controllo competenti e quindi procederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva ovvero alla revoca dell'autorizzazione rilasciata provvisoriamente nei modi e nei termini stabiliti negli articoli precedenti.

Art. 54 – ATTIVITA' PER LE QUALI E' CONCESSA AUTORIZZAZIONE, SENZA DEROGA

Possono essere autorizzate ai sensi degli artt. 52-53, ma **senza concessione delle deroghe** esplicitamente previste nel seguente Regolamento, le attività rumorose, a carattere temporaneo, ubicate in "aree particolarmente protette" (Classe I), di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive modifiche od integrazioni), previste nel Piano di Classificazione Acustica.

Neppure è concessa alcuna deroga alle attività poste in essere in aree confinanti con territori in Classe I, nel caso in cui i provvedimenti adottabili per il contenimento del rumore non riescano a contenere le emissioni acustiche al di sotto dei valori limite di Legge della zona protetta.

SEZIONE 2 – CONCESSIONI EDILIZIE , AUTORIZZAZIONI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI, NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO

Art. 55 - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Tutte le domande per il rilascio di:

- a) **concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;**
- b) **provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;**
- c) **licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive;**
- d) **e comunque coloro che intendono svolgere attività artigianali assimilabili a quelle già elencate e non riconducibili ai pubblici esercizi come: pizzerie a taglio, laboratori di pasta fresca, officine meccaniche, carrozzerie, falegnami, autolavaggi ecc.**

dovranno essere corredate di una Documentazione di Previsione di Impatto Acustico.

La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico sarà predisposta seguendo i criteri definiti dalla Regione Toscana con delib. 13\7\99 n. 788.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione della predetta documentazione:

- **i nuovi insediamenti,**
- **le ristrutturazioni,**
- **gli ampliamenti, modifiche**
- **ed i cambi di destinazione d'uso.**

La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione alla realizzazione, modifica, ampliamento, riconversione o di autorizzazione all'esercizio di impianto produttivo anche quando non vi sia simultanea presentazione di concessione edilizia.

Nei casi di subingresso in attività produttive esistenti, senza che vi siano modifiche alla situazione precedentemente autorizzata, sia nei processi produttivi, che nei macchinari, il Comune si riserva di richiedere la documentazione di previsione di impatto acustico qualora si ritenga necessario procedere alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini nonché del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Il rilascio di concessione edilizia/autorizzazione alla realizzazione di impianti/autorizzazione all'esercizio, è subordinato al preventivo parere favorevole dei competenti Servizi di controllo.

In tutti quei casi in cui la domanda di autorizzazione alla realizzazione\esercizio delle attività di cui ai predetti punti a, b, c, d riguarda la costruzione di opere o infrastrutture idonee a produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi di Legge, tale domanda dovrà contenere indicazione esplicita delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Art. 56 – PRESCRIZIONI PER PROGETTI SOTTOPOSTI A V.I.A.

Tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi delle norme vigenti [art. 6 della Legge 8.07.86 n. 349 (ferme restando le prescrizioni di cui ai DD.PP.CC.MM. 10.08.88 n. 377 e successive modificazioni, e 27.12.88), norme regionali e provinciali], dovranno essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

In particolare, idonea Documentazione di Previsione di Impatto acustico dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere di realizzazione, modifica o potenziamento di:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. L.vo 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Parimenti, sarà richiesta documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti ulteriori tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per cui è richiesta VIA.

La suddetta documentazione sarà prodotta nelle modalità e nei termini previsti dalle Leggi Statali e Regionali, in conformità ai criteri Regionali vigenti e stabiliti ai sensi dell'art. 4, co. 1.l della L. n. 447/95 e con le modalità di cui all'art. 4 della Legge 4.01.68, n. 15.

Le società e gli enti gestori di servizi di pubblica utilità, inclusi i servizi di trasporto, o delle relative infrastrutture presenti nel territorio comunale (eccezion fatta per i servizi pubblici essenziali), nel caso di superamento dei valori di immissione/emissione di cui alle Leggi vigenti, dovranno presentare al Comune

piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con Decreto 29.11.2000 e recanti indicazione di tempi di adeguamento, modalità e costi, ai sensi di Legge.

Art. 57 – DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE IN RAPPORTO AI CONTENUTI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La fabbricazione di qualsivoglia insediamento nell'ambito del territorio comunale dovrà avvenire, oltre che in attuazione delle previsioni del P.R.G., in conformità al Piano di Classificazione Acustica, redatto ai sensi delle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di protezione dall'inquinamento acustico.

Le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, saranno quelle preventivamente individuate dal Comune, secondo i criteri formulati dai competenti organi Regionali.

Dovranno possedere caratteristiche edilizie comunque compatibili con le previsioni del P.R.G. e del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

In ogni caso, la fabbricazione sarà subordinata a regolare rilascio di concessioni edilizie, provvedimenti comunali, provvedimenti di licenza o di autorizzazione, nei termini e con le modalità precisate al presente Titolo.

Essendo che l'edificazione nel territorio comunale è subordinata all'attuazione delle previsioni del P.R.G., dovrà essere preventivamente accertato che gli strumenti urbanistici risultino altresì congruenti con le determinazioni contenute nel Piano di Classificazione Acustica.

Parimenti, in caso di adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, dovranno essere contestualmente previste le necessarie variazioni al Piano di Classificazione Acustica.

Art. 58 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Fatte salve le prescrizioni di cui ai precedenti articoli del presente Titolo, per laboratori, fabbriche, installazioni industriali, artigianali o, più in generale, produttive, dovrà essere prescritta la piena conformità alle leggi vigenti in tema di protezione dall'inquinamento acustico.

A tal fine, dovrà essere dimostrato, in fase di presentazione della domanda per il rilascio di concessioni, provvedimenti, licenze e autorizzazioni di cui all'art. 55, che l'impatto acustico prodotto dal nuovo insediamento è compatibile con i limiti di Legge previsti per la Classe di destinazione d'uso dell'area in cui l'insediamento stesso si sviluppa.

In caso contrario, dovrà essere redatta l'apposita Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, in cui saranno anche descritte le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti (piano di risanamento).

Le imprese operanti nel territorio che abbiano già presentato Piano di risanamento acustico, in assenza di compatibilità con i limiti previsti dalla vigente classificazione del territorio comunale, si dovranno adeguare ai suddetti limiti entro un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora essi risultino conformi ai principi delle Leggi Statali e agli indirizzi Regionali.

Le imprese operanti nel territorio e interessate alla presentazione di un piano di risanamento acustico ai sensi delle norme (pre)vigenti [art. 3 del D.P.C.M. 1.03.91] dovranno ottemperare alle disposizioni di Legge entro il termine di 6 (sei) mesi dalla classificazione del territorio comunale, specificando nel medesimo piano, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale prevedono di adeguarsi ai limiti di Legge.

Tutte le rimanenti imprese che non presenteranno Piano di risanamento dovranno adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale nel periodo di 6 (sei) mesi.

SEZIONE 3 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 59 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della Legge 7.08.90, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e delle successive modifiche ed integrazioni), Responsabile del Procedimento Amministrativo (R.P.A.) oggetto del presente Regolamento nella figura del responsabile quale risultante dagli atti di organizzazione vigenti nell'Ente.

Il comando di Polizia Municipale, oltre ad avere mansioni di vigilanza sul rispetto degli orari e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni Amministrative di cui al presente regolamento.

Art. 60 – PARERE DEI SERVIZI DEPUTATI AL CONTROLLO

Il Comune provvede alla trasmissione di copia della domanda di autorizzazione pervenutagli al competente Settore dei Servizi di controllo corredandola di tutte le necessarie informazioni relative alle caratteristiche urbanistiche dell'area interessata dall'attività, rapportate ai contenuti del Piano di Classificazione Acustica.

L'organo di controllo provvede ad esprimere il proprio parere, svolte tutte le preventive indagini e verifiche che riterrà opportuno effettuare.

Dovrà anche esprimersi sull'opportunità di prescrivere alle attività in oggetto l'adozione di misure atte a contenere l'inquinamento acustico prodotto.

Art. 61 – CONTROLLI

In qualsiasi momento, il Comune – anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini - potrà richiedere al competente Servizio deputato al controllo (sezione provinciale dell'A.R.P.A.T. -, A.U.SL.) di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività disciplinate dal presente Regolamento.

In particolare, per le strutture a carattere permanente (in cui la generazione del rumore si protrae per più giorni), potranno essere verificati i disagi causati agli abitanti vicini alla sorgente di disturbo.

Qualora venisse riscontrato disagio o possibile danno per la salute pubblica, l'organo interpellato, in quanto responsabile dell'attività di controllo e rilevazione del rumore, dovrà immediatamente comunicare l'esito del monitoraggio al R.P.A., anche attraverso il sistema di telefax.

I risultati del rilevamento del rumore saranno elaborati ai sensi dell'Allegato D al D.M. Ambiente 16.03.98 (ed eventuali successive modifiche od integrazioni) e trasmessi al Comune non appena disponibili.

Art. 62 – ORDINANZA DI REVOCA PER ESIGENZE LOCALI

Se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione viene riscontrato che le immissioni costituiscono comunque causa di molestia e disagio, il Comune, su proposta del competente Servizio di controllo può procedere:

- a) alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti di Legge previsti; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal Piano di Classificazione Acustica e dalle Leggi vigenti (applicando, ove sussistano i presupposti, il criterio differenziale);
- b) alla modifica dell'autorizzazione all'immissione sonora, stabilendo limiti più restrittivi, comunque superiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal Piano di Classificazione Acustica e dalle Leggi vigenti.

Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dell'autorizzazione si dovrà tener debitamente conto di:

- a) classe di destinazione d'uso del territorio nell'area in cui si svolge l'attività rumorosa (o, dove ricorrano i presupposti, nelle aree attigue);
- b) livello differenziale;
- c) eventuali altri controlli in cui si è rilevato il superamento dei limiti prescritti;
- d) entità ed estensione del disagio causato alla popolazione.

Art. 63 – ORDINANZA DI REVOCA PER VIOLAZIONE DI LEGGE

Se i livelli sonori rilevati superano i limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, una volta che la violazione accertata gli sia stata comunicata dai competenti Servizi di controllo, il Comune può provvedere alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa.

Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

- a) la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
- b) la durata del superamento;
- c) la classe di destinazione d'uso del territorio nell'area in cui si svolge l'attività rumorosa (o, dove ricorrano i presupposti, nelle aree attigue);
- d) eventuali altri controlli in cui si è rilevato il superamento dei limiti prescritti;
- e) entità ed estensione del disagio causato alla popolazione.

Art. 64 – DIFFIDA O CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITA'

Se i livelli sonori rilevati in corrispondenza di attività temporanee superano i limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, in mancanza della necessaria autorizzazione, si provvede ad emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua avvenuta regolarizzazione.

In alternativa, il Comune può emettere una nota di diffida al soggetto responsabile dell'immissione sonora molesta a ricondurre immediatamente il livello sonoro entro i limiti previsti dalle Leggi vigenti o, in subordine, dal presente Regolamento. : contemporaneamente sarà data comunicazione della nota di diffida agli organi di controllo perché provvedano, per quanto di loro competenza, agli opportuni accertamenti.

Il soggetto diffidato deve, conseguentemente presentare, nel termine perentorio di giorni 7 (sette), una relazione sulle cause del superamento del valore limite e sui provvedimenti presi per la sua eliminazione.

Tale relazione dovrà essere inviata contestualmente anche al competente ufficio del Servizio deputato al controllo, che procederà alla verifica secondo le modalità di cui al presente Regolamento, senza ulteriore richiesta del Comune .

Qualora a seguito di un nuovo controllo fonometrico l'immissione sonora risultasse ancora non conforme ai limiti previsti, il comune automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga, secondo le modalità innanzi specificate.

Nel caso in cui, decorso il termine fissato dalla diffida, la Ditta non inviasse alcuna comunicazione, il Comune procederà comunque alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga.

In ogni caso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 66.

L'attività soggetta a revoca di autorizzazione dovrà rispettare i livelli assoluti massimi di immissione sonora previsti dalle Leggi vigenti e, ove occorrono i presupposti, il criterio differenziale.

E fatto salvo il potere dell'Autorità Comunale di adottare giustificate decisioni non conformi al parere espresso dal competente Ufficio del Servizio di controllo, dandone comunicazione all'Ufficio medesimo.

Art. 65 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Qualora un'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti di Legge o a quelli derivanti dalle autorizzazioni comunali di cui al presente Regolamento, cui sia stata rispettivamente diffidata, negata o revocata l'autorizzazione, perseveri nella mancata ottemperanza alle prescrizioni normative, il Comune pone in essere le procedure amministrative necessarie per sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure per sospendere l'intera attività molesta.

A seguito del provvedimento di sospensione dell'intera attività, può essere demandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni di provvedere alla loro eventuale revoca (licenze di commercio, occupazione suolo pubblico, ecc.).

Art. 66 – SISTEMA SANZIONATORIO

Ai sensi della Legge 24.11.81 n. 689, dell'art. 10 della Legge 26.10.95 n. 447, ove le violazioni al presente Regolamento non costituiscano reato, saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative, sulla base di quanto disposto dall'art. 51 del D. L.vo 24.06.98 n. 213:

1. mancata ottemperanza a provvedimenti di cessazione immediata o revoca dell'esercizio di attività rumorose, determinati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, ovvero mancata ottemperanza a provvedimenti che ordinino il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore: da Euro 1033,00 ad Euro 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10 co. 1, L. n. 447/95);
2. superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, dei valori limite di emissione e di immissione di cui agli artt. 2 e 3 della Legge n. 447/95 e al D.P.C.M. 14.11.97: da Euro 516,00 ad Euro 5.165,00 (ai sensi dell'art. 10 co. 2, L. n. 447/95);
3. violazione dei regolamenti di esecuzione della Legge n. 447/95, e delle disposizioni dettate in applicazione della medesima Legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni: da Euro 258,00 ad Euro 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10 co. 3, L. n. 447/95);
4. violazione delle disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee: da Euro 103,00 ad Euro 516,00 (ai sensi dell'art. 8 co. 3.a, L.R. n. 21/99);
5. violazione delle prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga: da Euro 103,00 ad Euro 516,00 (ai sensi dell'art. 8 co. 3.a, L.R. n. 21/99), indipendentemente da eventuali altri provvedimenti amministrativi adottati dal Comune;
6. superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, dei limiti fissati dal Comune a tutela delle aree particolarmente protette: da Euro 516,00 ad Euro 1.033,00 (ai sensi dell'art. 8 co. 3.c, L.R. n. 21/99).

E' determinata la somma fissa, a titolo di oblazione, da pagarsi all'agente accertatore, in Euro 77,00.

Per le strutture per svolgimento di attività sportive, ricreative, per tempo libero o spettacolo, nonché per i locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, i circoli privati, i pubblici esercizi, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi vigenti e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P., e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 67 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento sostituisce, in tutto o in parte, ogni precedente Regolamento locale che disciplini la stessa materia e sia con esso in contrasto.

ALLEGATI

PRESCRIZIONI DA PREVEDERE IN CONCESSIONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO:

- allegato 1 - CANTIERI EDILI: prescrizioni da inserire in concessione o autorizzazione edilizia;
- allegato 2 - CANTIERI STRADALI: prescrizioni da inserire in concessione;
- allegato 3 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO: prescrizioni da inserire in licenza;

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA'

TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO

COMUNALE;

- allegato 4 - CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILABILI;
- allegato 6 – LUNA PARK, CIRCHI EQUESTRI E STRUTTURE ASSIMILABILI;
- allegato 7 – MANIFESTAZIONI MUSICALI;
- allegato 8 – MANIFESTAZIONI POPOLARI;

AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN

DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE;

- allegato 5 - CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILABILI;

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO;

- allegato 9 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Allegato 1. PRESCRIZIONI DA PREVEDERE IN CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO: CANTIERI EDILI

Nei cantieri edili, il lavoro con macchine, attrezzature, utensili ed impianti, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana non inferiore ad 1 ora, da definirsi e autorizzarsi secondo le necessità contingenti del singolo cantiere.

I suddetti orari restano validi per giorni non festivi, compresi fra lunedì e venerdì, oltre che per il sabato mattina sino alle ore 13.00.

Resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe VI [70 dB(A)].

Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

Devono essere rispettate le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 del Regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Devono essere rispettati i limiti di emissione acustica previsti dalle norme vigenti per macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, nonché per i veicoli stradali.

Allegato 2. PRESCRIZIONI DA PREVEDERE IN CONCESSIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO: CANTIERI STRADALI

Nei cantieri stradali, il lavoro con macchine, attrezzature, utensili ed impianti, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

I suddetti orari restano validi per giorni non festivi, compresi fra lunedì e venerdì, oltre che per il sabato mattina sino alle ore 13.00. Resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe VI [70 dB(A)].

Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

Devono essere rispettate le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 del Regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Devono essere rispettati i limiti di emissione acustica previsti dalle norme vigenti per macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, nonché per i veicoli stradali.

Allegato 3. PRESCRIZIONI DA PREVEDERE IN CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Nelle manifestazioni musicali o popolari in luogo pubblico o aperto al pubblico, il funzionamento di sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dal lunedì al venerdì tra le ore 20.00 e le ore 23.30, il sabato dalle ore 15.00 alle 24.00, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.30.

Resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe V [70 dB(A) nel periodo diurno, 60 dB(A) nel periodo notturno].

Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

Devono essere rispettate le disposizioni di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 20 (per le manifestazioni musicali), 21, 22, 23, 24, 25 (per le manifestazioni popolari) del Regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Allegato 4. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI CANTIERI EDILI
FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA'
TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE: CANTIERI EDILI.
(IN CARTA LEGALE, secondo Disposizioni vigenti)

Al Signor **SINDACO**
del Comune di Montopoli Val d'Arno

Il sottoscritto, nato a, il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della Ditta
....., con sede sociale in, relativamente al proprio
cantiere situato in,

CHIEDE,

ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali che disciplinano le immissioni sonore da attività
temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dal proprio cantiere situato in
.....

A tale fine, dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona VI [70 dB(A)] / l'attività svolta potrà produrre livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona VI [70 dB(A)], di circa dB(A);
- 2) il rumore sarà causato da
- 3) l'emissione di rumore oggetto della presente domanda avrà una durata giornaliera nei seguenti periodi orari
- 4) l'attività si protrarrà per un periodo che va dal al

INFORMAZIONI

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona (in scala non inferiore a 1:2000) in cui sia evidenziata l'area in cui sarà installato il cantiere, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione. Nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- 1) dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona VI (70 dB(A)), oppure se tale limite potrà essere superato. Se possibile dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
 - 2) dovranno essere elencate attrezzature, macchine e strumenti che produrranno rumore oltre i limiti di cui alle vigenti Leggi per la specifica area di zonizzazione;
 - 3) dovrà essere indicato l'orario giornaliero in cui verranno utilizzate attrezzature, macchine e strumenti rumorosi;
 - 4) dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzate attrezzature, macchine e strumenti rumorosi.
- Inoltre dovrà essere allegato un **programma di massima** in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un periodo massimo di 1 ora verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose.

Allegato 5. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE

FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE

Spett.le DITTA
Sua Sede

Oggetto: Autorizzazione all'immissione sonora di attività temporanee in deroga ai limiti stabiliti dal regolamento Comunale: attività.....

- Vista la domanda di autorizzazione all'immissione sonora per l'attività temporanea costituita da, da svolgersi in, (luogo), dal giorno al giorno, dalle ore alle ore, con produzione di immissioni sonore mediante
- Visto il parere del Servizio di Controllo prot. del
- Si autorizza l'attivazione di sorgenti sonore nei giorni dalle ore alle ore, in deroga al limite di livello sonoro consentito, fissato in dB(A).

Si pongono le seguenti specifiche prescrizioni _____

Il Responsabile del Settore

Allegato 6. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI LUNA PARK E CIRCHI EQUESTRI

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE: LUNA PARK E CIRCHI EQUESTRI. (IN CARTA LEGALE, secondo Disposizioni vigenti)

Al Signor **SINDACO**
del Comune di Montopoli Val d'Arno

Il sottoscritto, nato a, il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della Ditta
....., con sede sociale in, relativamente al
proprio Luna Park/Circo situato in,

CHIEDE,

ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali che disciplinano le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture in

A tale fine, dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne] / l'attività svolta potrà produrre livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne], di circa dB(A);
- 2) il rumore sarà causato da
- 3) l'emissione di rumore oggetto della presente domanda avrà una durata giornaliera nei seguenti periodi orari
- 4) l'attività si protrarrà per un periodo che va dal al

INFORMAZIONI

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona (in scala non inferiore a 1:2000) in cui sia evidenziata l'area in cui saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione. Nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- 1) dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V (70 dB(A) nelle ore diurne, 60 dB(A) nelle ore notturne), oppure se tale limite potrà essere superato. Se possibile dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
- 2) dovranno essere elencate tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti di cui alle vigenti Leggi per la specifica area di zonizzazione;
- 3) dovrà essere indicato l'orario giornaliero in cui verranno utilizzate attrezzature, macchine e strumenti rumorosi;
- 4) dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzate attrezzature, macchine e strumenti rumorosi.

Allegato 7. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE: MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO. (IN CARTA LEGALE, secondo Disposizioni vigenti)

Al Signor **SINDACO**
del Comune di Montopoli Val d'Arno

Il sottoscritto, nato a, il, residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della Ditta, con sede sociale in, relativamente alla manifestazione musicale all'aperto che si terrà in.....,

CHIEDE,

ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali che disciplinano le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture in

A tale fine, dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne] / l'attività svolta potrà produrre livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne], di circa dB(A);
- 2) il rumore sarà causato da
- 3) la manifestazione si svolgerà il giorno
- 4) la manifestazione avrà una durata di ore..... e si protrarrà dalle ore alle ore

INFORMAZIONI

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona (in scala non inferiore a 1:2000) in cui sia evidenziata l'area in cui saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione. Nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- 1) dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V (70 dB(A) nelle ore diurne, 60 dB(A) nelle ore notturne), oppure se tale limite potrà essere superato. Se possibile dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
- 2) dovranno essere elencate tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti di cui alle vigenti Leggi per la specifica area di zonizzazione;
- 3) dovrà essere indicato l'orario giornaliero in cui si svolgerà la manifestazione musicale;
- 4) dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi previsti per la manifestazione musicale.

Allegato 8. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI MANIFESTAZIONI POPOLARI ALL'APERTO

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE: MANIFESTAZIONI POPOLARI. (IN CARTA LEGALE, secondo Disposizioni vigenti)

Al Signor **SINDACO**
del Comune di Montopoli Val d'Arno

Il sottoscritto, nato a, il, residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della Ditta, con sede sociale in, relativamente alla manifestazione all'aperto che si terrà in.....,

CHIEDE,

ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali che disciplinano le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture in

A tale fine, dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne] / l'attività svolta potrà produrre livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne], di circa dB(A);
- 2) il rumore sarà causato da
- 3) la manifestazione si svolgerà dal giorno al giorno
- 4) la manifestazione avrà una durata di ore..... e si protrarrà dalle ore alle ore

INFORMAZIONI

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona (in scala non inferiore a 1:2000) in cui sia evidenziata l'area in cui saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione. Nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- 1) dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V (70 dB(A) nelle ore diurne, 60 dB(A) nelle ore notturne), oppure se tale limite potrà essere superato. Se possibile dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
- 2) dovranno essere elencate tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti di cui alle vigenti Leggi per la specifica area di zonizzazione;
- 3) dovrà essere indicato il giorno in cui si svolgerà la manifestazione;
- 4) dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi previsti per la manifestazione.

Allegato 9. DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1) *UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI E' INSERITO.*

Specificare la zona di appartenenza, dedotta dal Piano di Classificazione Acustica comunale, del luogo in cui l'insediamento è ubicato, evidenziando le zone acustiche – con essa confinanti - potenzialmente interessate dalla rumorosità proveniente dall'insediamento.

2) *SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE*

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione, mediante:

- a) descrizione di attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- b) caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti rumorosi, specificando se l'attività sia a carattere stagionale, continua o discontinua, la durata dell'attività nel periodo diurno e/o notturno, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

3) *SOGGETTI RICETTORI*

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc..).

4) *LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI DI PREVISIONE*

- a) Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc..).
- b) Indicazione dei livelli di rumore presunti DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti

5) *DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE*

- a) Dove necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalle vigenti norme, con ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le modalità per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- b) In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante che attesti che l'attività rispetta i limiti di legge.

6) *QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE*

7) *ELABORATI CARTOGRAFICI*

Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui è ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona acustica, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto.

Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:

- a) i confini dell'insediamento;
- b) le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria...
- c) le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi;
- d) gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.